



Sentenza n.

65/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Elena Papa Giudice

Alessandra Cucuzza Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63307 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

PARASCHIV MIREL MARIN (PRSMML79E01Z129N), in proprio e in

qualità di legale rappresentante e amministratore della società Romar

Paint Cooperativa a r.l. (PI 02514090469), nato a Verguleasa

(ROMANIA) il 1° maggio 1979, residente in Seravezza (LU), Via Piave

Trav. A n. 100, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

Paola Bragazzi, presso il cui studio, sito in Via Vespucci n. 287,

Viareggio (LU), è elettivamente domiciliato, PEC:

paola.bragazzi@pec.avvocatilucca.it;

convenuto

GINA GROSSI (GRS GNI 73P47 A561L), nata a Montecatini Terme

(PT) il 7.9.1973 e residente in Pescia (PT), via 8 settembre 1944,

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata pec: piero.narese@firenze.pecavvocati.it), fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it);

convenuta

uditi, all'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Fabio Alpini, nonché l'avv. Pandolfi per la convenuta Gina Grossi e l'avv. Bragazzi per il convenuto Mirel Marin Paraschiv; ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26 novembre 2025, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Paraschiv Mirel Marin e Gina Grossi, chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento della somma di euro 21.188,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Secondo la ricostruzione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza ed acquisita in data 11 aprile 2024 ed in data 16 aprile 2024, la convenuta Gina Grossi avrebbe realizzato un sistema illegittimo per ottenere una serie di finanziamenti pubblici in favore di numerosi beneficiari. Tale sistema, come emergerebbe dalle indagini effettuate, prevedeva che la convenuta Grossi, in qualità di consulente dei soggetti richiedenti la concessione del beneficio, ponesse in essere una serie di "artifici",

quali “l’inserimento, nelle domande, di dati previsionali e contabili privi di qualsiasi fondamento, oppure utilizzando come preventivi delle mere stampe estrapolate da Internet o, ancora, falsificando quelli utilizzati per altre richieste di finanziamento o allegando preventivi riadattati ad hoc” (cfr. citazione pag. 4), volti a far ottenere il finanziamento a soggetti del tutto privi della volontà di avviare una nuova iniziativa imprenditoriale. Successivamente, in fase di rendicontazione, la convenuta Grossi “supportava” i beneficiari del finanziamento con la stessa modalità, e cioè fornendo all’ente gestore documenti contraffatti o alterati, non corrispondenti alle reali spese effettuate con il finanziamento ottenuto.” (cfr. citazione pag. 4 e 5). Secondo la Procura si tratterebbe di un vero e proprio “sistema fraudolento” organizzato dalla convenuta. In tale sistema si inserirebbe anche il finanziamento erogato alla società Romar Paint Cooperativa a r.l., la quale, al fine di acquistare attrezzature per la realizzazione dell’attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, ha inoltrato, a firma del proprio legale rappresentante Paraschiv Mirel Marin, una richiesta di finanziamento in data 3 gennaio 2019 per un importo di euro 24.500,00, a fronte di un investimento dichiarato di euro 35.000,00. La domanda è stata accolta con delibera n. 67 del 6 febbraio 2019 e, in data 20 maggio 2019, è stata erogata la somma di euro 19.600,00 a titolo di anticipo. Successivamente, con decreto n. 21101 del 30 novembre 2020, il finanziamento è stato revocato a causa della presentazione di una rendicontazione finale di spesa per un importo di gran lunga inferiore

rispetto all'iniziale investimento.

La Procura ha evidenziato come la società sia stata cancellata dal registro delle imprese in data 21 agosto 2025, in quanto non avrebbe depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni e non avrebbe valori patrimoniali immobiliari. Inoltre, dalla consultazione dell'anagrafe tributaria risulterebbe che la società ha presentato unicamente la dichiarazione dei redditi riferita all'annualità 2018 e le dichiarazioni annuali ai fini IVA per il 2018 e per il 2019, mentre non risulterebbe il deposito di bilanci, né il versamento di contributi ed imposte.

Quanto al ruolo svolto dalla consulente, la Procura ha sottolineato che presso l'ufficio della stessa sarebbe stata rinvenuta documentazione che dimostrerebbe il suo coinvolgimento nel fornire ai propri clienti fatture false per la rendicontazione dei finanziamenti ricevuti. Con particolare riferimento al finanziamento in giudizio, risulterebbero alterate, con l'aggiunta di descrizioni artefatte, le fatture:

- n. 52 del 16 ottobre 2019, emessa da Florence Stone s.r.l. per euro 6.534,32;

- n. 63 del 6 novembre 2019, emessa da Florence Stone s.r.l. per euro 7.076,00 (tale fattura sarebbe stata ritrovata in originale nel fascicolo cartaceo presso lo studio della consulente e priva delle descrizioni artefatte);

- n. 39 del 20 novembre 2019, emessa da EFFEGI s.r.l.s. per euro 732,00;

- n. 38 del 20 novembre 2019, emessa da EFFEGI s.r.l.s. per euro 1.000,00.

È stata, inoltre, prodotta una e-mail inviata in data 11 febbraio 2020 ad un soggetto di nazionalità rumena coinvolto nella percezione di analoghi finanziamenti.

Sulla base di tale prospettazione, pertanto, sussisterebbero nei confronti di entrambi i convenuti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, quali il rapporto di servizio e, dunque, la giurisdizione contabile, la condotta antiggiuridica dolosa, il danno ed il nesso di causalità.

La convenuta Gina Grossi, ritualmente costituitasi, dopo aver ricostruito i fatti che hanno dato luogo all'odierno giudizio, ha, in primo luogo, ribadito di essersi limitata, come mera consulente, a curare l'inoltro della domanda di finanziamento, nonché i successivi passaggi relativi alla gestione della pratica. La difesa ha sottolineato come alla convenuta non sarebbe stata contestata alcuna specifica attività fraudolenta con riferimento al caso in giudizio, essendosi la Procura limitata a richiamare la ricostruzione emersa dalle indagini penali in relazione ad altre vicende analoghe. Peraltro, a sostegno della liceità della condotta tenuta, è stato riferito che la convenuta, in considerazione dell'attività professionale svolta, avrebbe presentato, nel solo biennio 2019/2020, 82 pratiche di finanziamento, di cui 52 andate a buon fine, e che, con particolare riferimento alle indagini penali, il caso in esame nell'odierno giudizio non sarebbe stato oggetto di rinvio a giudizio.

La difesa ha, poi, eccepito, citando giurisprudenza della Suprema corte, il difetto di giurisdizione della Corte adita in quanto la propria

assistita non ha direttamente percepito, né beneficiato del finanziamento erogato, nonché la prescrizione quinquennale della richiesta risarcitoria, essendo decorsi più di cinque anni dalla scadenza del termine di nove mesi entro cui la società beneficiaria dei contributi avrebbe dovuto realizzare l'investimento e cioè il 6 novembre 2019. La difesa ha, inoltre, escluso la configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo nella nuova accezione di dolo penalistico, così come introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, rimarcando come la realizzazione effettiva dell'investimento fosse esclusiva responsabilità della beneficiaria del finanziamento. Sarebbe parimenti insussistente il nesso di causalità fra la condotta contestata alla consulente, che avrebbe contribuito all'ottenimento dei finanziamenti, ed il danno patito dall'amministrazione, che discenderebbe, piuttosto, dalla mancata realizzazione dell'investimento previsto, ed infine è stata sottolineata la carenza dell'antigiuridicità della condotta, essendosi la convenuta limitata a svolgere la propria attività professionale.

Il convenuto Mirel Marin Paraschiv, regolarmente costituitosi, ha, in primo luogo eccepito la nullità della notifica dell'invito a dedurre eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a Romar Paint cooperativa a r.l. all'indirizzo di Paraschiv Mirel Marin, nonché la nullità dell'atto di citazione a Paraschiv Mirel Marin, in proprio, e non allo stesso quale legale rappresentante della Romar Paint cooperativa a r.l.. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione quinquennale della richiesta risarcitoria, nonché il difetto di legittimazione passiva del convenuto, che non ha agito in proprio, ma in qualità di presidente del Consiglio di

amministrazione. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per carenza di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque, per genericità del *petitum*, nonché per mancanza dell'antigiuridicità della condotta, non avendo il convenuto contribuito in alcun modo all'ottenimento del finanziamento, e per carenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. In ogni caso ha chiesto la riduzione dell'importo richiesto anche in considerazione del concorso di altri soggetti e della stessa amministrazione creditrice.

All'udienza del giorno 10 giugno 2026, il Pubblico Ministero ha ribadito la validità delle notificazioni effettuate, sia nei confronti della società, comunque non evocata in giudizio poiché cancellata dal registro delle imprese, sia nei confronti del convenuto Paraschiv. Ha, poi, chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto il *dies a quo* dovrebbe farsi decorrere dalla revoca del finanziamento e, in ogni caso, la notifica della revoca del finanziamento, contenente l'intimazione a restituire le somme ricevute, varrebbe come costituzione in mora. Infine, ha ribadito che si applicherebbe al caso in esame la sospensione dei termini, anche di prescrizione, di 176 giorni disposta dalla normativa emergenziale per la pandemia Covid. Quanto al merito ha chiesto l'accoglimento della citazione nei confronti di entrambi i convenuti, sottolineando la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

L'avv. Bragazzi per il convenuto Paraschiv, rimettendosi al Collegio per la valutazione delle eccezioni sollevate, ha ribadito l'estraneità del proprio assistito al sistema fraudolento, ideato e curato dalla

consulente, ha sottolineato come, in ogni caso, debba riconoscersi il concorso colposo dell'amministrazione danneggiata, che ha erogato il finanziamento, e, nell'ipotesi di accoglimento della citazione, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo previsto dalla legge.

L'avv. Pandolfi ha ribadito l'eccezione di prescrizione, che decorrerebbe dal novembre 2019, cioè con la scadenza del periodo di tempo previsto dal bando per la realizzazione del progetto finanziato, che sostanzierebbe lo sviamento delle risorse ricevute, e ha chiesto l'accoglimento delle altre eccezioni sollevate. Quanto al merito, ha sottolineato come le fatture contraffatte non siano state accettate dall'amministrazione al fine della rendicontazione del finanziamento e, dunque, come non sia configurabile alcun apporto ed alcun coinvolgimento da parte della propria assistita, evidenziando come il danno abbia natura funzionale, cioè discenderebbe non dalla mancanza dei presupposti per l'ottenimento del contributo, ma dalla mancata realizzazione dell'attività finanziata.

Dopo una breve replica del Pubblico Ministero, la discussione è stata chiusa ed il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dai due convenuti per l'indebito ottenimento di un finanziamento pubblico e per lo sviamento dello stesso dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato.

Quanto alla prova dei fatti posti a fondamento della richiesta

risarcitoria, si rileva che gli stessi sono sostanzialmente pacifici e, comunque, provati documentalmente nei limiti di quanto di seguito sarà indicato. Risulta, infatti, che Mirel Marin Paraschiv, in qualità di legale rappresentante della società Romar Paint cooperativa a r.l., ha presentato, in data 3 gennaio 2019, una domanda di finanziamento per un importo di euro 24.500,00, a fronte di un investimento dichiarato di euro 35.000,00 in relazione al Bando "*Creazione Impresa Giovanile, Femminile e dei destinatari di Ammortizzatori Sociali*", a valere sul Por FESR 2014-2020 (Azione 3.5.1. e DGR n. 13454 del 22.08.2018) (cfr. doc. 2 citazione all. 249). Il finanziamento, secondo quanto indicato nella domanda e nei suoi allegati, era finalizzato all'acquisto di attrezzature per l'apertura di un'attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive. La domanda è stata approvata con delibera n. 67 del 6 febbraio 2019 (doc. 2 citazione all. 250) ed in data 20 maggio 2019 è stato disposto il bonifico di acconto di euro 19.600,00 (cfr. doc. 2 citazione all. 251).

Successivamente, con decreto n. 21101 del 30 novembre 2020, il finanziamento è stato revocato perché l'investimento è risultato non conforme al progetto ammesso (cfr. doc. 2 citazione all. 256).

Nel presente giudizio la Procura ha chiesto la condanna, in solido, sia del legale rappresentante della società beneficiaria del finanziamento che della consulente, di cui la società si è avvalsa.

Con particolare riferimento alla posizione della convenuta Gina Grossi deve essere preliminarmente valutata la sussistenza della giurisdizione della magistratura contabile a fronte dell'eccezione di

difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa in sede di costituzione.

In particolare, la difesa ha sostenuto che nei confronti della propria assistita, che non è stata destinataria del finanziamento, ma si è limitata a fornire consulenza alla beneficiaria, non sia configurabile il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Secondo la prospettazione difensiva, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la giurisdizione contabile solo con riferimento a fattispecie in cui il soggetto che ha fornito consulenza risulti anche dipendente o titolare di un rapporto organico con il soggetto che ha percepito il finanziamento.

Il Collegio, con riferimento alla giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, richiama la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, *“per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite”* (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018), in tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, *“anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile”* (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).

La stessa giurisprudenza riconosce la sussistenza della giurisdizione

contabile anche nei confronti del soggetto che non sia stato il destinatario del finanziamento, ma che abbia *“prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo”* (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che *“il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta”* (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018).

La giurisprudenza della Cassazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, non richiede che vi sia un rapporto organico fra la società percettrice del contributo ed il professionista, ma piuttosto precisa espressamente che, ai fini del radicamento della giurisprudenza contabile, non rileva la qualità di dipendente o di libero professionista, ma unicamente l'apporto causale che il professionista ha dato, con la sua attività, all'erogazione del finanziamento. È in quest'ultimo caso che *“si instaura, infatti, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse*

dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa" (Cass. Sez. un. ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al *"privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici"*, è espressamente richiamata da Cass. Sez. un. ord. n. 36375/2021).

La relazione di servizio comprende, pertanto *"anche la condotta di un professionista privato che, se pure estraneo alla compagine della società indebitamente percettrice delle agevolazioni e privo di qualsiasi diretto rapporto con l'ente pubblico, si sia comunque inserito, quale professionista incaricato dalla società istante e con determinante efficacia causale, nell'iter volto a conseguire il contributo pubblico, così ponendo in essere, in concorso con altri, i presupposti indispensabili per la sua illegittima percezione (v. Cass., Sez. U., 5.6.2018, n. 14436 cit.)"* (in tal senso da ultimo Cass. Sez. Un. ord. n. 35001/2025).

Nel caso in giudizio, sussiste, pertanto, sulla base dei principi richiamati, la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti della convenuta Gina Grossi, che, secondo la prospettazione della Procura attrice, avrebbe consentito al convenuto Mirel Marin Paraschiv di ricevere il finanziamento e poi di sviarlo, fermo restando che sul diverso piano del merito deve essere valutata l'effettiva configurabilità dell'apporto causale da parte della consulente.

Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione, formulata da entrambi i convenuti, il Collegio rileva come la giurisprudenza contabile abbia condivisibilmente ritenuto, in un caso analogo a quello in giudizio, che il *dies a quo* della prescrizione debba individuarsi non tanto nel decorso del termine previsto per la realizzazione dell'investimento, come sostenuto dalle difese, quanto piuttosto nella data di revoca del finanziamento, che costituisce il momento in cui il danno diventa attuale. Secondo l'interpretazione richiamata *“fino a quando il contributo non sia stato revocato permane in capo al percettore del finanziamento un titolo giuridico legittimante anche il trattenimento delle risorse erogategli. Solo con la revoca del finanziamento il percettore non ha più alcun titolo per il godimento del contributo pubblico e il danno da sviamento può ritenersi effettivo”* (Sez. I centr. n. 97/2026). Nel caso in giudizio, pertanto, deve escludersi la prescrizione della domanda risarcitoria in quanto il finanziamento è stato revocato con provvedimento del 30 novembre 2020 e l'invito a dedurre è stato notificato alla convenuta Grossi con PEC del 25 luglio 2025 (cfr. doc. 8 citazione) ed al convenuto Paraschiv ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18 agosto 2025 (cfr. doc. 9 citazione). Peraltro, come rilevato dal Pubblico ministero in sede di discussione, la revoca del finanziamento, intimando al debitore il pagamento della somma erogata entro il termine assegnato, vale come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del codebitore solidale, secondo quanto disposto dall'art. 1301 comma 1 c.c., ove si prevede che *“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori*

in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori"(in tal senso da ultimo Sez. I Centr. n. 58/2026).

Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla difesa del convenuto Paraschiv, occorre evidenziare come la società beneficiaria del finanziamento, Romar Paint cooperativa a r.l., risulta cancellata dal registro delle imprese in data 21 agosto 2025 (cfr. visura di cui al doc. 17 citazione). Sono, pertanto, prive di rilievo sia le doglianze in merito alla validità della notifica dell'invito a dedurre nei confronti della società stessa, che non risulta citata nel presente giudizio, sia quelle in merito alla qualità di legale rappresentante del convenuto Paraschiv, che, in questa sede, non è chiamato in qualità di rappresentante della società, ormai estinta, ma piuttosto *iure proprio* al fine di rispondere personalmente per le attività compiute nel periodo in cui era legale rappresentante della società ed in tale veste. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, sono i soci, in caso di estinzione della società, a succedere alla stessa, rispondendo delle obbligazioni sociali *"nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali"* (da ultimo Cass. Sez. III, ord. n. 30166/2025). Tali considerazioni consentono di superare l'ulteriore eccezione difensiva di difetto di legittimazione passiva del convenuto Paraschiv. Infatti, a seguito dell'estinzione della società, il convenuto è stato evocato nel presente

giudizio *iure proprio*, cioè per rispondere delle condotte dannose tenute

nello svolgimento delle funzioni di legale rappresentante della società.

A tal proposito si rimarca che, secondo la consolidata giurisprudenza,

è possibile chiamare a rispondere “in proprio” il legale rappresentante

di una società *“per aver chiesto ed ottenuto un finanziamento pubblico.*

Del resto, in ordine a fattispecie analoga, anche la Corte di Cassazione

ha affermato (cfr. SS.UU. n. 295/2013) che, qualora il soggetto

giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società persona giuridica, la

responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano

intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti loro tenuti sia

derivata la distrazione dei fondi in questione del fine pubblico cui erano

destinati (analogamente Corte conti, Sez. I Centr. n. 165/2018)” (ex

multis Sez. III centr. n. 250/2022).

Parimenti deve essere superata l'eccezione di nullità della citazione

per carenza di una notizia di danno specifica e concreta e, comunque,

per genericità del *petitum*, in quanto sia la notizia di danno, che la

citazione contengono l'analitica indicazione delle condotte imputate al

convenuto, che ha sottoscritto la richiesta di finanziamento per la

società di cui era legale rappresentante e non ha, poi, curato la

realizzazione del progetto di investimento per il quale era stato ottenuto

il finanziamento.

Quanto al merito, la giurisprudenza di questa Sezione ha già chiarito

come il danno derivante dalla concessione di un finanziamento

pubblico, possa “assumere carattere “genetico”, o “funzionale”. Nel

primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l'impresa,

dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l'erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso (cfr. Corte dei conti, sez. Marche, sent. n. 18/2023. In relazione al danno "funzionale", cfr. Cass. SS. UU., sentt. nn. 33845/2021; 8450/98; 926/99; 11305/1995, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo - per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguite, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del Piano di ripresa programmato)" (Sez. Regione Toscana n. 23/2024 e analogamente Sez. II Centr. n. 128/2025).

Nel caso in giudizio, non è stata raggiunta la prova della illegittima erogazione del finanziamento, cioè dell'effettiva assenza, in capo alla società beneficiaria, dei requisiti per la concessione del finanziamento al momento della presentazione della domanda. Infatti, manca, con riferimento a questa specifica operazione di finanziamento, la concreta individuazione dei requisiti che risulterebbero insussistenti od oggetto di fraudolenta rappresentazione da parte dei due convenuti.

Il danno, pertanto, si è concretizzato con la distrazione del

finanziamento dagli scopi per i quali era stato concesso, cioè con la mancata realizzazione dell'attività economica finanziata.

In questi casi, come messo in evidenza dalla giurisprudenza, *“la revoca assume rilievo sul piano del diritto civile, comportando l'obbligo di restituire il percepito, ma non (necessariamente) sul piano della responsabilità contabile, ravvisabile piuttosto nel (diverso) caso di sviamento delle risorse dai fini che gli sono propri. Esattamente, il giudice di prima istanza ha assunto che ciò che, invece, può effettivamente rappresentare un sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati come da domanda di finanziamento”* (Sez. I centr. n. 15 del 2026).

All'atto della rendicontazione delle spese effettuate con il finanziamento ricevuto, infatti, la società beneficiaria ha esposto spese per euro 12.906,00, di cui euro 11.156,00 per impianti ed euro 1.750,00 per materiale di consumo, allegando le relative fatture (cfr. doc. 2 citazione all. 252). È stata parimenti depositata una breve nota del legale rappresentante della società ed odierno convenuto, il quale, nel confermare le spese soprariportate, dichiara di avere investito una somma inferiore all'anticipo ricevuto (cfr. doc. 2 citazione all. 253).

L'oggetto delle fatture allegate al rendiconto, oltre a risultare alterato con l'aggiunta di ulteriori descrizioni non sussistenti negli originali, non è, in ogni caso, coerente con quanto riportato in rendicontazione. Fra le spese effettuate, infatti, non è rinvenibile alcuna spesa per *“impianti”*, mentre il *“materiale di consumo”*, indicato nelle fatture n. 38/19 e n.

39/19 quale “*cemento e malta*”, non corrisponde a quello descritto nella relativa voce del rendiconto, che riporta “*spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte*” (cfr. doc. 2 citazione all. 252).

La completa difformità fra le spese esposte e l’investimento finanziato emerge nella nota di chiarimenti indirizzata alla società, nella quale viene sottolineata l’assenza di spese per attrezzature, il mancato rispetto del programma di investimento e l’inferiorità dell’ammontare delle spese rendicontate rispetto all’obiettivo programmato (cfr. doc. 2 citazione all. 254). A seguito della scadenza dei termini assegnati per la regolarizzazione della rendicontazione presentata, il finanziamento è stato, pertanto, revocato perchè “*l’investimento non risulta conforme al progetto ammesso e il Durc è risultato irregolare*” (cfr. doc. 2 citazione all. 256).

Nel caso in giudizio, il danno erariale, derivante dal mancato utilizzo delle somme ricevute per la realizzazione dell’obiettivo di investimento previsto, risulta, sulla base di una lettura unitaria degli elementi probatori forniti dalla Procura, causalmente imputabile al concorso delle condotte dolose di entrambi i convenuti.

È, infatti, provato che la consulente, Gina Grossi, ha curato l’istruzione e l’inoltro di una serie di domande di finanziamento da parte di alcuni soggetti, spesso collegati fra loro, che non hanno poi realizzato in nessuna misura gli investimenti finanziati. La circostanza emerge, in primo luogo, dagli atti dell’indagine penale condotta dalla Guardia di finanza e avviata su denuncia della società Fidi Toscana s.p.a.,

capofila del raggruppamento temporaneo di imprese, che gestisce dal 2014 la concessione di alcuni finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Toscana e che aveva rilevato alcune anomalie nelle domande di finanziamento presentate per il tramite della consulente Gina Grossi (doc. 1 citazione). Come documentato dalla Procura, sono stati emessi due avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. da parte della Procura europea delegata di Bologna nei confronti della convenuta e di circa altri sessanta indagati, che, in concorso con la stessa, avrebbero commesso reati di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (cfr. doc. 4, 5 e 6 citazione).

In secondo luogo, la stessa difesa della convenuta evidenzia, seppure al fine di dimostrarne la relativa buona fede, come la stessa abbia presentato nel solo biennio 2019/2020 82 pratiche di finanziamento, di cui 52 andate a buon fine (cfr. comparsa Grossi pag. 6).

Con particolare riferimento alla fattispecie in giudizio, dalla corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla difesa Grossi (cfr. doc. 3 comparsa Grossi) emerge come tutta la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento sia stata firmata “*in bianco*” dal rappresentante legale della cooperativa, il convenuto Paraschiv, il quale ha apposto la propria firma su moduli ancora da compilare anche nelle parti attinenti alle caratteristiche dell’attività da finanziare (bilancio previsionale e conto economico, prospettive di sviluppo dell’iniziativa e relative motivazioni, cash flow) ed alla struttura della cooperativa (precedenti esperienze dei rappresentanti legali, oggetto ed attività della cooperativa). Al fine di sottolineare il ruolo essenziale svolto dalla

consulente in questa fase è possibile evidenziare come “*la relazione*”

inviata alla stessa in allegato alla e-mail del 13 dicembre 2018 e che

dovrebbe illustrare l'attività e le caratteristiche della cooperativa, non è

in grado di fornire gli elementi necessari per la compilazione della

domanda di finanziamento inviata in bianco, posto che consta di poche

righe, di contenuto generico e prive di qualunque dato, anche

quantitativo, utile a consentire la ricostruzione del volume d'affari e

delle prospettive di crescita dalla società (cfr. pag. 15 doc. 3 comparsa

Grossi).

Infine, in fase di rendicontazione delle spese effettuate, sono state

presentate fatture palesemente alterate: in particolare, nella fattura n.

52/19 per euro 6.534,32 appare aggiunta la dicitura “*comprensivi di*

idraulico ed elettricista”, nella fattura n. 63/19 per euro 7.076,00

appaiono aggiunte le diciture “*con lavori idraulica*” e “*elettricista*”, nella

fattura n. 39/19 per euro 732,00 e nella fattura n. 38/19 per euro

1.220,00 appare aggiunta la dicitura “*cemento e malta*” (cfr. doc. 2

citazione all. 252). Inoltre, secondo quanto riferito dalla Procura e,

peraltro, non specificamente contestato dalla difesa, la fattura n. 63/19

sarebbe stata ritrovata in originale nel fascicolo cartaceo, priva delle

suddette diciture. A sostegno di tale ricostruzione, è stato allegato il

verbale di sequestro della documentazione presso lo studio della

consulente, dal quale risulta che nel faldone 21 è stato ritrovato un

fascicolo intestato alla Romar paint cooperativa, seppure senza

specifiche indicazioni analitiche del relativo contenuto (cfr. doc.4

citazione).

In conclusione, il complesso di tali elementi consente di ritenere provata la responsabilità a titolo di dolo di entrambi i convenuti e, dunque, non solo del legale rappresentante della cooperativa, che ha seguito sia la fase di erogazione del finanziamento che la fase di rendicontazione dello stesso, ma anche della consulente che, con il proprio contributo, sia in fase di ottenimento del finanziamento, ma soprattutto in fase di rendicontazione dello stesso, presentando fatture alterate per la rendicontazione delle spese, ha dimostrato la propria consapevole volontà di concorrere con la beneficiaria allo sviamento del finanziamento pubblico. A tal proposito occorre sottolineare che la richiamata differenziazione fra danno c.d. genetico e danno c.d. funzionale rileva ai fini della individuazione della genesi del danno, ma non incide sul carattere unitario della fattispecie illecita contestata ai convenuti. Infatti, per la realizzazione di qualunque forma, sia genetica che funzionale, di sviamento di risorse pubbliche è sempre necessario che il finanziamento sia stato erogato. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il danno derivi dalla mancata realizzazione del programma di investimento finanziato, occorre apprezzare il comportamento tenuto ed il contributo causale apportato dai due convenuti anche nella fase propedeutica all'ottenimento del finanziamento. È, infatti, evidente che chi non realizza l'investimento finanziato, può agire, già in fase di richiesta del finanziamento, a cui in astratto aveva diritto, con la consapevolezza e la volontà di non realizzare, in ogni caso, il programma finanziato.

Nel caso in giudizio, gli elementi probatori illustrati consentono di

ritenere provato che sia il legale rappresentante della società beneficiaria del contributo sia la consulente che ha confezionato e inoltrato la domanda di finanziamento e poi curato la relativa rendicontazione, hanno consapevolmente e volontariamente contribuito allo sviamento delle risorse pubbliche. Ai fini della prova dell'elemento soggettivo del dolo in capo alla consulente, la circostanza determinante è costituita dalla presentazione, in sede di rendicontazione, di fatture alterate, condotta che non solo costituisce un atto contrario ai doveri professionali, ma dimostra la volontà consapevole di contribuire alla distrazione delle risorse pubbliche, cercando di evitare la revoca del finanziamento ottenuto. Tale circostanza consente di leggere, in questa chiave, anche gli altri elementi offerti dalla Procura, quali la sussistenza delle indagini penali su una serie di casi aventi le medesime caratteristiche ed il medesimo esito ed il ruolo svolto dalla consulente nella fase di ottenimento del finanziamento, quando ha predisposto la modulistica per la domanda ed ha inserito i relativi dati senza alcun effettivo apporto da parte del richiedente, che, come visto, ha firmato la domanda "in bianco".

La sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo anche in capo alla convenuta Grossi deve essere ribadita anche alla luce della nuova formulazione (introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020) dell'art. 1 co. 1 della legge n. 20 del 1994, a norma del quale *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*. Secondo la condivisa giurisprudenza contabile, infatti, la modifica legislativa, pur richiamando una nozione di dolo di evidente matrice penalistica, deve

necessariamente essere interpretata alla luce delle peculiarità del giudizio di responsabilità amministrativa. Ne consegue che “se nel diritto penale il “dolo dell’evento” trova ragion d’essere nella condotta tipizzata dalla previsione di reato, nel caso dell’illecito contabile il “danno, che è un evento in senso giuridico conseguente alla condotta illecita, difficilmente è oggetto di volizione diretta in un sistema che dovrebbe essere improntato al principio di buon andamento (Sezione d’appello per la Sicilia con la sent. n. 62/A/2023 del 9 novembre 2023)” (Sez. II centr. n. 176/2024). Ai fini della configurabilità del dolo è, pertanto, sufficiente che l’agente sia consapevole del carattere illecito della condotta tenuta e volontariamente posta in essere per la realizzazione dei propri obiettivi e si sia configurato l’evento, inteso come danno a carico dell’erario pubblico, accettando il rischio della sua verifica. In tal senso “anche il dolo eventuale -che consiste nella volontà non dissuasa dalla rappresentazione dell’evento, accettato nell’evenienza del suo realizzarsi- è compatibile con questa forma di responsabilità, quale prefigurazione e accettazione del possibile verificarsi dell’evento lesivo da parte del soggetto agente, certamente ricavabile dalle modalità e dalle circostanze della condotta (Corte dei conti, sez. centr. I di app. sent. n. 62 del 18/03/2026)” (ex multis Sez. III centr. n. 104/2026).

Inoltre, il fatto, sottolineato dalla difesa, che il finanziamento richiesto dalla Romar Paint cooperativa a r.l. non rientri fra quelli oggetto di avviso penale, non è sufficiente ad escluderne il rilievo contabile. A tal fine, infatti, sulla base del principio di autonomia fra procedimento

penale e giudizio contabile, lo stesso fatto storico viene valutato
differentemente alla luce dei diversi elementi costitutivi della
responsabilità penale e di quella contabile, con la conseguenza che, in
sede penale, un fatto può non presentare gli elementi costitutivi di un
reato o può non essere stata raggiunta la prova, oltre il ragionevole
dubbio, della sua commissione, ma tale fatto può essere fonte di
responsabilità amministrativa secondo i diversi presupposti che
regolano quest'ultima responsabilità, fra cui il canone eziologico del
“*più probabile che non*”, che vige nel giudizio contabile (*ex multis* Corte
dei conti, Sez. II Centr. n. 30/2026; Sez. II Centr. n. 16/2026; Sez. II
Centr. n. 3/2026; Sez. I Centr. n. 47/2026).

Per tutte queste ragioni, pertanto, va accolta la domanda risarcitoria
nei confronti di Mirel Marin Paraschiv e di Gina Grossi, i quali, stante
la natura dolosa della responsabilità, vanno condannati in solido al
pagamento in favore della Regione Toscana dell'importo di euro
19.600,00, escludendosi la risarcibilità, in questa sede, sia dei costi per
l'istruttoria e per l'erogazione del finanziamento, sia di quelli per
l'iscrizione a ruolo.

Data la natura dolosa dell'elemento soggettivo configurabile in capo ai
due convenuti, non è possibile considerare, in sede di quantificazione
del risarcimento, né l'eventuale apporto causale, sottoforma di
concorso colposo, dell'amministrazione che ha erogato il
finanziamento, né il potere di riduzione, che presuppongono, entrambi,
la natura colposa della responsabilità.

Sull'importo di euro 19.600,00 va calcolata la rivalutazione, secondo

gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (30 novembre 2020) e sono dovuti, inoltre, gli interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio della soccombenza di cui all'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza,

condanna i convenuti, Mirel Marin Paraschiv e Gina Grossi, al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 19.600,00 in favore della Regione Toscana oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva,

condanna i convenuti, Mirel Marin Paraschiv e Gina Grossi, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite nella misura di euro 531,72 (cinquecentotrentuno/72).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13/07/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

